



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 11583 del 23 gennaio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) -  
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del  
settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Socio  
lavoratore con periodo scoperto da contribuzione INPS

Codesto Comune chiede di conoscere se un soggetto che ha prestato la propria opera in qualità di socio lavoratore presso una società in nome collettivo titolare di un ristorante possa ritenersi in possesso del requisito professionale ai fini dell'avvio di attività commerciali al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Fa presente, inoltre, che da un controllo effettuato dalla sede INPS competente è emerso che il soggetto risulta effettivamente iscritto alla Gestione Commercianti per una serie di periodi che complessivamente contribuiscono a maturare il periodo stabilito dal citato dettato normativo dei due anni nell'ultimo quinquennio, ma uno di questi periodi è interamente scoperto da contribuzione a seguito del mancato versamento dei contributi dovuti.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha "*... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".



E' evidente, pertanto, che ai sensi della vigente normativa in materia l'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale deve essere comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative posto dal legislatore, ad avviso della scrivente, scaturisce dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.

Nel caso in questione il soggetto richiedente, così come avvalorato anche dall'INPS stesso, risulta iscritto alla Gestione Commercianti anche se non in regola con i versamenti delle relative contribuzioni.

Stante quanto sopra, la scrivente, considerato anche il fatto che in altre situazioni riguardanti casi nei quali il richiedente poteva vantare l'assicurazione INAIL ma non quella INPS e per i quali sono stati ammessi, per evidenti ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti, quali l'assicurazione INAIL e le buste paga, ritiene di poter considerare validi i periodi contributivi risultanti presso l'INPS, qualora il soggetto possa anche in altro modo dimostrare che nel periodo scoperto da contribuzione abbia effettivamente svolto attività lavorativa.

Qualora non sia possibile procedere agli accertamenti del caso anche tramite tali altri mezzi alternativi, si ritiene di non poter valutare positivamente il possesso del requisito professionale in oggetto.

Si precisa, infine, che resta fermo, ovviamente, quanto già più volte ribadito nel caso di pratica svolta in qualità di socio lavoratore, ovvero che lo stesso deve aver comunque prestato la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza, svolgendo mansioni adeguatamente qualificate presso un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)